

# **COMUNE DI ORTONA**

**MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE  
PROVINCIA DI CHIETI**

## **REGOLAMENTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**

*Il Dirigente*  
*arch. Antonio Sorgi*

*L'Assessore*  
*ing. Nicola Fratino*

*Il Sindaco*  
*prof. Gianfrancesco Puletti*

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 12.07.2001

INDICE

<b>CAPITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>3</i>
<b>CAPITOLO II - LAVORI IN ECONOMIA .....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 2 - Lavori in economia .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Modalità di esecuzione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Contabilizzazione.....</i>	<i>4</i>
<b>CAPITOLO III - FORNITURE E SERVIZI.....</b>	<b>4</b>
<i>Art. 5 - Forniture e servizi in economia .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Modalità di affidamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Ordinazione e liquidazione.....</i>	<i>6</i>
<b>CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>6</b>
<i>Art. 8 - Responsabili del servizio e del procedimento .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Garanzie.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 - Inadempimenti.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 - Normativa antimafia .....</i>	<i>6</i>

## **CAPITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

### ***Art. 1 - Oggetto del Regolamento***

- 1- Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.
- 2- I limiti massimi di importo sono riferiti:
  - per l'esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'art. 24, comma 6, della legge 11.02.1994 n. 109<sup>1</sup> e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 88 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554<sup>2</sup>;
  - per le acquisizioni di forniture di importo inferiore alla soglia europea stabilita dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 24.07.1992 n. 358<sup>3</sup>;
  - per l'acquisizione di servizi di importo inferiore a quelli previsti dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. 7.03.1995 n. 157<sup>4</sup>;

## **CAPITOLO II - LAVORI IN ECONOMIA**

### ***Art. 2 - Lavori in economia***

- 1 - Sono eseguiti in economia, nell'ambito delle categorie generali individuate dall'art. 88, comma 1, del D.P.R. 21.12.199, n. 554, i seguenti lavori:
  - a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati, manutenzione fossi, rii, torrenti ed altre opere idrauliche;
  - b) riparazioni alle strade di interesse comunale e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
  - c) manutenzione delle strade di interesse comunale, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, l'esecuzione delle asfaltature stradali, le cunette, gli attraversamenti, i tombini, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, di importo non superiore a quello stabilito dalla lettera b) comma 1° art. 88 DPR 554/99;
  - d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di importo non superiore a quello stabilito dalla lettera b) comma 1° art. 88 DPR 554/99;
  - e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo non superiore a quello stabilito dalla lettera b) comma 1° art. 88 DPR 554/99;
  - f) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici, di importo non superiore a quello stabilito dalla lettera b) comma 1° art. 88 DPR 554/99;
  - g) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini, di importo non superiore a quello stabilito dalla lettera b) comma 1° art. 88 DPR 554/99;
  - h) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, di importo non superiore a quello stabilito dalla lettera b) comma 1° art. 88 DPR 554/99;
  - i) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempimento, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - j) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
  - k) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

- l) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- m) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- n) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

**Art. 3 – Modalità di esecuzione**

1. Le modalità di esecuzione dei lavori in economia sono regolamentate dall'art. 142 del D.P.R. 554/99<sup>5</sup> e si attuano mediante:
  - Amministrazione diretta (art. 143 del DPR 554/99<sup>6</sup>);
  - Cottimo (art. 144 del DPR 554/99<sup>7</sup>).
2. Le modalità di attuazione sono disciplinate dagli artt. 145,146,147, 148 del DPR 554/99<sup>8</sup>.

**Art. 4 - Contabilizzazione**

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati, a cura del direttore dei lavori, nei modi stabiliti dagli artt. 176,177,178,179,180,181 e 182 del DPR 554/99.

### **CAPITOLO III - FORNITURE E SERVIZI**

**Art. 5 - Forniture e servizi in economia**

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture:
  - a) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
  - b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
  - c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - d) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
  - e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
  - f) lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
  - g) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
  - h) spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
  - i) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
  - j) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante;
  - k) polizze di assicurazione;
  - l) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
  - m) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - n) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - o) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
  - p) acquisto di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici e i vari servizi;

- q) forniture di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- r) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- s) forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- t) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- u) spese per indagini, studi, rilevazioni.

**Art. 6 - Modalità di affidamento**

1. L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia, avviene mediante gara informale, con invito ad almeno tre ditte.
2. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta. Inoltre, si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di 10.000 Euro, IVA esclusa.
3. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:
  - l'indicazione degli interventi da realizzare;
  - le modalità di scelta del contraente;
  - le caratteristiche tecniche;
  - le modalità di esecuzione;
  - eventualmente, la somma massima messa a disposizione dell'Amministrazione;
  - l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
  - quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso l'ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti superiori al 5%. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.
5. L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli. La Commissione di gara, nelle persone del responsabile del servizio o un funzionario da lui delegato e di due dipendenti comunali redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento di organizzazione. Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Per forniture e servizi di importo superiore a 10.000 Euro, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.
7. Per le forniture ed i servizi a carattere continuativo, il responsabile di servizio si riserva la facoltà di non perfezionare il contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata anche per importi complessivi superiori al limite sopraindicato.

8. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

**Art. 7 - Ordinazione e liquidazione**

1. Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, contenente almeno:
  - la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
  - gli estremi contabili (capitolo, impegno, provvedimento di assunzione, ecc.);
  - l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune;
  - secondo quanto stabilito nel regolamento di contabilità.
3. Il responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:
  - il numero dell'atto di ordinazione;
  - la destinazione dei beni forniti;
  - il proprio benestare sulla liquidazione.
4. La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

**CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 8 - Responsabili del servizio e del procedimento**

1. Gli interventi in economia sono avviati, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal responsabile del servizio interessato.

**Art. 9 - Garanzie**

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 20.000 Euro.
2. Nei casi in cui è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria, l'impresa affidataria potrà ottenerne l'esonero proponendo un miglioramento del prezzo, a condizione che tale esonero sia autorizzato dal responsabile del servizio.

**Art. 10 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

**Art. 11 - Normativa antimafia**

1. Ai contratti di cottimo fiduciario e a quelli di fornitura di importo superiore a 50 milioni si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 08.08.94, n. 490 in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia.

---

<sup>1</sup> **Art. 24. (Trattativa privata)**

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

- 
- a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  - b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
  - c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (*ora Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - n.d.r.*), e successive modificazioni.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU., fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

#### <sup>2</sup> **Art. 88 (Tipologie di lavori eseguibili in economia)**

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

#### <sup>3</sup> **1. Ambito di applicazione.**

1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

#### <sup>4</sup> **1. Ambito di applicazione.**

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'Iva, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in Euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (Dsp).

#### <sup>5</sup> **Art. 142 (Modo di esecuzione dei lavori)**

1. I lavori in economia si possono eseguire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimi.



---

2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento.

**<sup>6</sup> Art. 143 (Lavori in amministrazione diretta)**

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

**<sup>7</sup> Art. 144 (Cottimo)**

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagini di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
  - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari

**<sup>8</sup> Art. 145 (Autorizzazione della spesa per lavori in economia)**

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

**Art 146 (Lavori d'urgenza)**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

**Art. 147 (Provvedimenti in casi di somma urgenza)**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

**Art. 148 (Perizia suppletiva per maggiori spese)**

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.